

3.1 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

➔ In assenza di osservazioni al progetto, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nella piattaforma web del Tribunale o del Ministero della Giustizia (art.273 c.3 del CCII).

NB! In caso di osservazioni ritenute da Egli fondate, predisporre entro 15 gg un nuovo progetto di stato passivo il quale viene nuovamente comunicato (art,273 c.5 del CCII).

NB! In presenza di contestazioni insuperabili, rimette gli atti al giudice il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato (art.273 c.5 del CCII).

➔ Forma un progetto di riparto da sottoporre all'autorizzazione del Giudice previa comunicazione al debitore e ai creditori che con termine non superiore a 15 gg possono avanzare eventuali osservazioni art.275 c.5 del CCII.

➔ Ogni 6 mesi redige una relazione riepilogativa che viene presentata al Giudice *(il mancato deposito della relazione semestrale costituisce causa di revoca dell'incarico art,275 c.1)*

